



**Prot. 673\_7/4/2025**

decisione n. 70 - 2024/2025

**Campionato a Squadre Maschili di Serie B2 gir. I**

ASD Pongistica Messina/ASD TT CITTA' DI SIRACUSA

giornata 6 di ritorno

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

nella seduta del 07/04/2025

- 1) vista l'istanza pervenuta in data 31.03.2025 dalla ASD Tennistavolo Città di Siracusa;
- 2) visti gli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento Giustizia Sportiva FITET;
- 3) visto l'art. 21 del Regolamento attività a squadre, parte generale;
- 4) vista la memoria pervenute in data 04.04.2025 dalla ASD Pongistica Messina;
- 5) ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.32 Regolamento Giustizia Sportiva FITET essendo l'istanza del ricorrente inerente lo svolgimento di una gara sportiva;
- 6) considerato che l'istanza della ASD Tennistavolo Città di Siracusa ha ad oggetto il ricorso avverso la decisione della CNGS di rinvio incontro serie B/2 gir. I, relativo alla VI giornata di ritorno tra ASD Pongistica Messina/ASD Tennistavolo Città di Siracusa, gara che avrebbe dovuto disputarsi sabato 29 marzo 2025, presso l'impianto "Villa Dante" di Messina;
- 7) considerato che l'istante lamenta che l'ingiustificato rinvio disposto dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre sia conseguenza dell'inadempimento della ASD Pongistica Messina che avrebbe comunicato tardivamente la richiesta di spostamento dell'incontro;
- 8) rilevato che l'istante non ha allegato alcun documento al ricorso;
- 9) preso atto che in merito alla richiesta di spostamento di un incontro la CNGS decide inappellabilmente sulla richiesta (art. 21, n.4, Regolamento attività a squadre, parte generale);
- 10) ritenuto che l'indisponibilità della struttura di "Villa Dante" Messina, era nota alla cerchia sociale del mondo sportivo locale, e comunque era nota alla stessa ASD Tennistavolo Città di Siracusa, per espressa ammissione nell'istanza depositata;
- 11) per le motivazioni di cui ai punti precedenti

**ITTF • ETTU**

**decide**

di non accogliere il ricorso proposto dalla ASD Tennistavolo Città di Siracusa. Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Si comunichi alla CNGS per gli adempimenti di competenza.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
Avv. Luca Lo Bosco

